REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva prodotto ed immesso sul mercato della Comunità;

considerando che, affinché il regime di aiuto al consumo possa conseguire l'obiettivo prefisso, occorre che l'aiuto venga accordato nella fase più vicina possibile al consumatore; che tale fase è quella dell'impresa di confezionamento dell'olio d'oliva;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, occorre che questo venga accordato soltanto alle imprese di confezionamento aventi una capacità minima di produzione utilizzata per un periodo da determinare e rispondenti a certi requisiti in materia di controllo; che allo stesso scopo occorre definire le condizioni di ritiro del riconoscimento;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno limitarne il beneficio ai tipi di olio d'oliva confezionati per il consumo; che, per agevolare il controllo dell'applicazione di detto regime, occorre fissare un importo unico di aiuto per tutti i tipi di olio;

considerando che è opportuno istituire un sistema di controllo atto a garantire che l'olio uscente dall'impresa di confezionamento e per il quale è chiesto l'aiuto soddisfi i requisiti necessari per beneficiarne; che occorre tuttavia prevedere il versamento di un anticipo sull'ammontare dell'aiuto al momento della presentazione della domanda, subordinatamente alla costituzione di una garanzia sufficiente;

considerando che, per conseguire il suo obiettivo, il sistema di controllo deve estendersi anche all'olio d'oliva importato dai paesi terzi, sfuso o in imballaggi di una determinata capacità; che, per agevolare l'applicazione di questo sistema, occorre prevedere la costituzione di una cauzione che sarà svincolata non appena tale olio non si troverà più nelle condizioni per poter beneficiare dell'aiuto;

considerando che, tenendo conto dei termini previsti per l'esecuzione dei controlli della conformità alle condizioni per il riconoscimento, sussiste il rischio che in certi casi tali controlli non possano essere effettuati prima della data di entrata in vigore del regime d'aiuto; che, per porre rimedio a tale inconveniente, occorre prevedere la possibilità di accordare, per la campagna 1978/1979, un riconoscimento provvisorio alle imprese interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto al consumo di olio d'oliva, di cui all'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, è accordato soltanto alle imprese di confezionamento di olio d'oliva riconosciute.

Articolo 2

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 1 è accordato dallo Stato membro interessato esclusivamente alle imprese:

a) aventi una capacità di confezionamento minima da determinarsi,

b) che esercitano l'attività di confezionamento per un periodo minimo da determinarsi,

c) che tengono una contabilità di magazzino secondo disposizioni da stabilire e

d) che accettano di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito dell'applicazione del fegime di aiuto.

2. L'impresa di confezionamento riconosciuta riceve un numero di identificazione.

Articolo 3

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2 è ritirato se, salvo casi di forza maggiore, non sussiste più una delle condizioni di riconoscimento previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro interessato decide il ritiro temporaneo del riconoscimento ad ogni impresa di confezionamento che ha chiesto l'aiuto per una quantità di olio d'oliva superiore alla quantità per la quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

Articolo 4

1. L'aiuto al consumo è accordato per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità :

a) rispondente ad una delle definizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), e ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE,

b) confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto massimo da determinare, recanti il numero di identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e

c) immesso sul mercato della Comunità.

2. L'ammontare dell'aiuto al consumo, fissato per 100 kg netti di prodotto, è identico qualunque sia la denominazione dell'olio d'oliva per il quale è corrisposto.

Articolo 5

Il diritto all'aiuto al consumo è acquisito al momento nel quale l'olio d'oliva esce dall'impresa di confezionamento in un imballaggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 6

1. L'aiuto è accordato in seguito a domanda presentata dall'interessato nello Stato membro nel quale l'olio è stato confezionato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

2. La domanda di aiuto è presentata secondo una periodicità da determinare e si riferisce ad un quantitativo minimo di olio d'oliva uscito dall'impresa di confezionamento durante un periodo di riferimento da determinare.

Una domanda unica di aiuto per campagna oleicola è presentata dalle imprese di confezionamento per tutti i quantitativi inferiori al quantitativo minimo richiesto.

Articolo 7

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto soddisfa i requisiti necessari per beneficiarne.

Il controllo deve permettere in particolare di verificare la corrispondenza tra la quantità di olio d'oliva per la quale è chiesto l'aiuto e

a) la quantità di olio d'oliva di origine comunitaria entrata nell'impresa di confezionamento e

b) la quantità di olio d'oliva di origine comunitaria uscita dall'impresa, dopo confezionamento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e immessa sul mercato nella Comunità.

Articolo 8

L'aiuto è corrisposto quando l'organismo di controllo designato dallo Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento ha constatato la conformità alle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto.

L'aiuto può tuttavia essere anticipato sin dalla presentazione della domanda di aiuto, sempreché sia costituita una garanzia sufficiente.

Articolo 9

1. Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto che supera una quantità da determinare, è subordinata alla costituzione di una cauzione. L'importo di tale cauzione corrisponde alla parte dell'aiuto al consumo che sarebbe versata alle imprese di confezionamento per la stessa quantità di olio d'oliva prodotto nella Comunità e che sarebbe valida all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena l'interessato fornisce la prova che l'olio d'oliva immesso in libera pratica è stato posto in condizione di non beneficiare dell'aiuto al consumo.

Articolo 10

1. Durante la campagna 1978/1979, lo Stato membro interessato può accordare un riconoscimento provvisorio all'impresa richiedente, appena questa presenta la domanda di riconoscimento e la prova che soddisfa i requisiti previsti dallo Stato membro per l'esercizio dell'attività di confezionamento.

All'impresa provvisoriamente riconosciuta è assegnato un numero di identificazione.

2. Qualora si constati che una delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sussiste, il riconoscimento provvisorio viene ritirato. Tale ritiro ha effetto retroattivo e l'aiuto al consumo viene recuperato.

Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato constata che sussistono le condizioni di riconoscimento previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL